Criteri di valutazione dei titoli nei concorsi

E' illegittima una selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale a tempo determinato presso la P.A., nel caso in cui i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, siano stati fissati successivamente alla conoscenza da parte della commissione dei profili dei partecipanti; trattasi, infatti, di vizio procedimentale e/o procedurale idoneo a minare in radice l'intera azione della commissione d'esame

Il Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, con sentenza del 24 settembre 2021 n. 2923, si pronuncia sulla legittimità o meno di una procedura selettiva per l'assegnazione di un incarico a tempo determinato presso la P.A., ove i criteri di valutazione dei candidati siano stati fissati successivamente alla conoscenza da parte della commissione dei profili dei partecipanti.

Nel caso di specie, un ricorrente, partecipante ad una procedura selettiva, finalizzata all'assegnazione di incarico a tempo determinato con contratto di diritto privato per operatori informatici da utilizzare in progetti aziendali con fondi pubblici, presenta ricorso verso la ditta appaltante chiedendo l'annullamento di un verbale nella nella parte in cui, non valutando correttamente tutti i titoli del ricorrente, né avendo emanato criteri di valutazione per il colloquio, conferma il punteggio errato assegnato in fase di prima valutazione in assenza di motivazione, della graduatoria allegata.
Inoltre richiede annullamento relativo alla Scheda di valutazione del ricorrente, che seppur richiesta ex L. 241/90 non è stata fornita, redatta dalla Commissione suddetta, quale provvedimento presupposto alla graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui è assegnato il punteggio di 1,40 per valutazione titoli senza essere computati correttamente e valutati tutti i titoli in possesso del candidato ricorrente, e nella parte in cui sono assegnati al candidato 18 punti per il colloquio senza però averne stabilito i criteri di valutazione.

Il Tar accoglie parte del ricorso, ovvero i motivi che hanno come nucleo comune la mancata integrale valutazione del periodo di servizio svolto a favore dell'ASP di Catania, avendo la commissione preso in esame solo 4 mesi di tale attività lavorativa, a fronte dei 16 mesi effettivamente prestati dal ricorrente, seppur non precisamente specificati nella domanda di partecipazione.

Secondo il Tar la censura risulta fondata – come già anticipato in fase cautelare – dal momento che l'imprecisa indicazione dell'anzianità maturata (il ricorrente aveva omesso di digitare l'anno di inizio del rapporto di lavoro) avrebbe potuto e dovuto essere colmata dalla commissione tramite l'istituto del soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al concorrente, ovvero alla stessa azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del rapporto di lavoro.
L'applicabilità di tale istituto anche alle procedura concorsuali, al limitato scopo di correggere errori meramente materiali presenti nella documentazione prodotta dal candidato, è stata affermata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 2226/2021: "pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale").

E' stato anche precisato che, **se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi addirittura all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.**
Applicando le predette coordinate ermeneutiche, deve concludersi **che l'amministrazione, accortasi della incompleta indicazione della data di inizio dell'attività di lavoro svolta dal candidato, peraltro a servizio della stessa ASP, avrebbe dovuto attivare il "soccorso istruttorio" al fine di consentire la correzione dell'omissione materiale rinvenuta nella domanda, peraltro espressamente sollecitata dal ricorrente stesso con apposita richiesta di revisione.**

Di conseguenza, in accoglimento del motivo, dovrà essere riconosciuto, a favore del ricorrente, come peraltro già fatto all'esito della fase cautelare, il punteggio corrispondente ai mesi di servizio effettivamente svolti presso l'ASP.